



GUN22/2025

FEDERAZIONE ITALIANA SPORT BILIARDO E BOWLING

Premesso che:

- Con delibera del Consiglio Federale n. 29 del 03.08.2023 allo scrivente Giudice Sportivo Nazionale venivano attribuite, ex lege, le funzioni di Giudice Sportivo Nazionale;
- in data 16.10.2025 perveniva, referto gara da parte del Direttore di Gara Sig. DE CHIARA Raffaele, denominata "Prima prova istituzionale di Selezione Regionale 2025/2026 1^ Categoria" svoltasi presso CSB Green Planet Club di Ciampino (RM) nei giorni dal 06/10 al 12/10 2025 in cui veniva riportato: "[omissis] il Coppola quindi, con tono di voce alterato, nel precisare che in quarant'anni nessuno gli aveva mai mosso delle osservazioni sulla divisa e che non aveva alcuna intenzione di sostituire le proprie calzature, iniziava a proferire frasi del genere "ma che cazzo stai dicendo" "vergognati" "vi dovete vergognare tutti" "mi fate schifo" quindi voltava le spalle ed andava via. Nel mentre, con tono di voce alto, indirizzava al sottoscritto, che cercava di calmarlo e di riportare la discussione a livelli più accettabili e rispettosi la seguente offesa MA VAFFANCULO [omissis];

Considerato che:

l'art. 89, Regolamento di Giustizia FISBB prevede che "I procedimenti innanzi al Giudice Sportivo sono instaurati a) d'ufficio, a seguito di acquisizione dei documenti ufficiali relativi alla gara o su eventuale segnalazione del Procuratore Federale; b) su istanza del soggetto





interessato titolare di una situazione giuridicamente protetta nell'Ordinamento federale";

l'art. 56 del vigente Regolamento di Giustizia impone all'organo competente di tener conto, nella determinazione della sanzione, "[omissis] della gravità dell'infrazione, desumendola da ogni elemento in suo possesso ed in particolare dalla natura, dalla specie, dai modi, dal tempo e dal luogo dell'azione od omissione, nonché dall'intensità dell'atteggiamento psicologico [omissis]";

l'art. 27 del vigente Regolamento di Giustizia prevede "[omissis] L'Atleta ha l'obbligo di presentarsi con l'abbigliamento ed attrezzatura di gioco conforme alle prescrizioni regolamentari [omissis]";

l'art. 33 del vigente Regolamento di Giustizia prevede "[omissis] Gli Atleti, nell'ambito della manifestazione, non devono usare espressioni offensive nei confronti degli Ufficiali di Gara, degli avversari, degli spettatori o di altre persone [omissis]";

questo organo di giustizia ha istruito la causa reperendo la documentazione necessaria, che rimane agli atti di questo processo.

§§§§§

Le risultanze documentali relative alla gara "Prima prova istituzionale di Selezione Regionale 2025/2026 1^a Categoria" svoltasi presso CSB Green Planet Club di Ciampino (RM) nei giorni dal 06/10 al 12/10 2025 denunciano dei comportamenti non tollerabile da parte del tesserato COPPOLA Marco.

Sono assolutamente da rimproverare e da punire i comportamenti tenuti dal predetto atleta, durante la competizione sportiva.

Questo denota poca professionalità e sportività da parte dell'atleta nonché sfregio assoluto





dei principi fondanti e fondamentali dei regolamenti tutti della FISBB

Agendo, come dettagliatamente riportato nelle annotazioni, il tesserato COPPOLA Marco ha contravvenuto alla fondamentale previsione di cui all'**art. 1 del Regolamento di Giustizia**, secondo cui *"Gli affiliati ed i tesserati sono tenuti all'osservanza dello Statuto e dei regolamenti federali nonché [omissis]...i tesserati devono mantenere una condotta conforme ai principi della lealtà, della probità e della rettitudine sportiva in ogni rapporto collegato all'attività sportiva [omissis]"*, nonché l'art. 33 su riportato.

Il nuovo Regolamento di Giustizia prevede e punisce gravemente i comportamenti tenuti dal giocatore all'art. 33 Reg. Giust. Federale.

P.Q.M.

Visto il combinato disposto degli artt. 1 - 32 - 33 - 42 - 44 - 45 - 46 del Nuovo Regolamento di Giustizia Federale;

il Giudice Sportivo Nazionale; analizzata la documentazione ufficiale fatta pervenire; avendone la facoltà,:

- condanna, ai sensi del combinato disposto degli artt. 1 - 32 - 33 - 44 del Nuovo Regolamento di Giustizia FISBB, il giocatore COPPOLA Marco al pagamento dell'ammenda di € 400,00 da versare nelle casse della FISBB

- sospende, ai sensi del combinato disposto degli artt. 32 - 33 - 46 del Nuovo Regolamento di Giustizia FISBB, per un periodo di mesi due il tesserato COPPOLA Marco a svolgere qualsiasi attività federale, in primo luogo l'attività agonistica anche in ambito internazionale;

Comunica ai sensi dell'art. 44.3.4.6.7 del Nuovo Regolamento di Giustizia che il mancato pagamento dell'ammenda entro il termine di 30 giorni dalla notifica della presente decisione, comporta per il tesserato COPPOLA Marco la sospensione per giorni 80 (ottanta) della validità della tessera, con conseguenza impossibilità di svolgere qualsiasi attività o funzione, anche diversa da quella in relazione alla quale è stata irrogata la sanzione;

Ai sensi dell'art. 44.8 del Nuovo Regolamento di Giustizia le sanzioni pecuniarie sono comunicate alla Procura Federale per il controllo della loro esecuzione.

- confisca, ai sensi dell'art. 45 del Nuovo Regolamento di Giustizia FISBB, i premi in natura od in denaro da assegnare o revoca i premi già assegnati all'atleta COPPOLA Marco nella competizione in cui si sono verificati i fatti denunciati.





- ordina, ai sensi dell'art. 45.3 del Nuovo Regolamento di Giustizia FISBB, qualora i premi fossero già stati corrisposti all'atleta COPPOLA Marco di restituire i premi ricevuti entro 30 giorni presso gli uffici della FISBB.

Comunica ex art. 14 del Nuovo Regolamento di Giustizia FISBB che in caso di inottemperanza alla restituzione dei premi sarà comminata la sanzione alla sospensione a svolgere qualsiasi manifestazione federale, in primo luogo l'attività agonistica, anche in ambito internazionale, per mesi 3 (tre).

Autorizza ex art. 45.3 la FISBB al recupero coattivo dei premi consegnati, anche avvalendosi dell'istituto della compensazione, con eventuali premi e/o comunque somme di danaro di cui fosse debitrice.

Comunica che le summenzionate sanzioni disciplinari ex art. 113 Nuovo Regolamento di Giustizia Federale immediatamente esecutiva dopo la pubblicazione sul sito federale e la presentazione di un qualsiasi mezzo di gravame non sospende l'esecutività della presente decisione.

Avvisa, inoltre, che ai sensi e per gli effetti dell'art. 94 del Nuovo Regolamento di Giustizia Federale avverso la presente decisione è ammesso reclamo entro il termine di giorni sette dalla in cui è pubblicata la pronuncia impugnata.

Così deciso in Alba il 27 ottobre 2025

Giudice Unico Sportivo Nazionale

Avv. Massimo ROSSO

